

## REGOLAMENTO (CE) N. 731/2001 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2001

**che modifica il regolamento (CE) n. 1608/2000 che fissa misure transitorie in attesa delle misure definitive per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2826/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 80,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1608/2000 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 491/2001 <sup>(4)</sup>, dispone di prorogare fino al 31 marzo 2001 l'applicazione di alcune disposizioni del Consiglio, abrogate dall'articolo 81 del regolamento (CE) n. 1493/1999, in attesa che siano messe a punto e adottate le misure esecutive del regolamento suddetto. L'adozione di queste misure di applicazione non sarà completamente messa a punto per il 31 marzo 2001. Occorre pertanto mantenere in vigore, per un breve periodo supplementare, l'applicazione di alcune disposizioni del Consiglio abrogate dall'articolo 81 del regolamento (CE) n. 1493/1999.
- (2) Il periodo transitorio supplementare non rimette in causa l'attuazione, alla data prevista dal Consiglio, della parte essenziale della riforma dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, poiché i principali elementi delle tematiche contemplate in questi regolamenti sono già disciplinati dal regolamento (CE) n. 1493/1999 o dai regolamenti di applicazione già adottati.

- (3) Per alcune tematiche, in particolare la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di determinati prodotti del settore vitivinicolo, l'adozione delle misure di applicazione è meno avanzata rispetto ad altre a causa della complessità e sensibilità delle materie trattate dal Consiglio in questo capitolo e delle ripercussioni dirette delle misure prese dagli operatori comunitari e dei paesi terzi. È pertanto opportuno prevedere un periodo transitorio supplementare per queste tematiche in modo da consentire un dibattito approfondito.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il vino,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1608/2000 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 1, la data del «31 marzo 2001» è sostituita dalla data del «31 maggio 2001»;
- 2) all'articolo 3, la data del «31 marzo 2001» è sostituita dalla data del «31 maggio 2001»;
- 3) nella parte B dell'allegato, la data del «31 marzo 2001» è sostituita dalla data del «31 maggio 2001».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dal 1° aprile 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU L 185 del 25.7.2000, pag. 24.

<sup>(4)</sup> GU L 71 del 13.3.2001, pag. 3.